

DELIBERAZIONE N. 23

OGGETTO: " Approvazione regolamento di polizia rurale e polizia urbana".

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che il Comune di Fiorano Canavese è dotato dei regolamenti comunali di polizia urbana e polizia rurale, approvati rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 54 del 09.09.1950 e n. 2 del 27.05.1982 e successive modifiche ed integrazioni;

RAVVISATA la necessità di adottare un nuovo regolamento, essendo quelli vigenti non più attuali;

VISTA la bozza di regolamento di polizia rurale e polizia urbana, predisposta dagli uffici comunali;

CONSIDERATO tale regolamento in linea con gli obiettivi dell'amministrazione ed utile per soddisfare le necessità della comunità amministrata;

RITENUTO procedere all'approvazione del regolamento di che trattasi;

VISTO il D.Lgs.18.08.00, n. 267, e in particolare l'art. 42, c. 2°, lett. a);

VISTO l'art. 345 del R.D. 27.07.1934, n. 1265;

VISTA la L.r. 26.10.1982, n. 30;

VISTO il parere favorevole espresso ai sensi dell'art.49, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18/08/2000;

CON VOTI UNANIMI FAVOREVOLI

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il regolamento di polizia rurale e polizia urbana, composto da n. 59 articoli ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
2. **DI INVIARE** il regolamento di che trattasi all'A.S.L. n. 9 per il parere di competenza.

-

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D. LGS. n. 267/00 si esprime parere favorevole.

Il responsabile del servizio amm.vo
(f.to dr. Giuseppe DABRAIO)

Il responsabile del servizio tecnico
(f.to arch.Danilo REBESCO)

COMUNE DI FIORANO CANAVESE
PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO

DI POLIZIA RURALE

E

POLIZIA URBANA

Approvato con delibera del Consiglio Comunale n. del
Modificato con deliberazione C.C. n. del

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

- Art.1 -

Finalità

1. Il regolamento di Polizia rurale e urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali, comportamenti ed attività influenti sulla vita della comunità al fine di salvaguardare la convivenza civile e di tutelare la qualità della vita e dell'ambiente.

- Art.2 -

Oggetto e applicazione

1. Il seguente regolamento per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, comma 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali, in materia di:
 - (a) Sicurezza ed igiene ambientale;
 - (b) Salvaguardia dell'ambiente rurale;
 - (c) Protezione e tutela degli animali;
 - (d) Tutela delle acque;
 - (e) Salvaguardia e mantenimento in sicurezza del territorio.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole contingenti circostante dall'Autorità Comunale, nonché dalle Unità Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.

- Art.3 -

Concessioni e autorizzazioni

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Ente.
2. L'istanza deve essere corredata della documentazione che, in relazione al bene che si intende utilizzare ed alle modalità di utilizzazione, ovvero in relazione all'attività che si intende esercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria del procedimento.
3. Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in via generale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata quale documentazione debba correderla.
4. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato

ed in forma scritta.

5. Il Responsabile del Servizio può revocare in qualunque momento, con provvedimento motivato, le concessioni e le autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

- Art.4 -

Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito in via generale all'agente del Corpo di Polizia Municipale, nonché in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali, a funzionari delle Unità Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e, ove consentito dalla legge, da personale di altri Enti preposti alla vigilanza.
2. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia statale.

- Art.5 -

Sanzioni

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'organo comunale competente, secondo quanto indicato nel presente Regolamento.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dai Regolamenti comunali.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conforme alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o all'inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.

TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE

SEZIONE I

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITA TO

- Art.6 -

I rifiuti

1. A garanzia dell'igiene e dell'immagine del territorio, i rifiuti domestici devono essere depositati all'interno dei contenitori all'uopo collocati dall'azienda preposta solo in idonei sacchi chiusi rinchiudendo il contenitore dopo l'uso.
2. Qualora i contenitori di cui al comma 1 siano colmi, è indispensabile depositare i sacchi presso altri punti di raccolta e non a terra vicino al cassetto pieno.
3. In considerazione dell'elevata valenza sociale, ed ecologica, le frazioni di rifiuto per le quali è prevista la raccolta differenziata devono essere conferite nei contenitori a tal fine predisposti. Tali contenitori non devono, in alcun modo, essere utilizzati per il conferimento di materiali diversi da quelli per i quali sono stati predisposti.
4. I rifiuti costituiti da relitti di elettrodomestici e di mobili da imballaggi o da oggetti ingombranti, non devono in alcun caso essere depositati nei contenitori o presso di essi, né in altro luogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersi specifico intervento dell'azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani. Essi possono altresì essere conferiti negli appositi centri di raccolta differenziata, nei modi stabiliti.
5. È vietato depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazioni artigianali o industriali nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossico-nocivi, che devono essere smaltiti in conformità a quanto disposto dalla legge.
6. È vietato depositare all'interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerie provenienti da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue il lavoro, conferite direttamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino la caduta e la dispersione, con le modalità stabilite dal D.LVO 22/97 e s.m..
7. È vietato ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli di parcheggiare i medesimi a fianco dei contenitori per la raccolta di rifiuti solidi urbani, o comunque in posizione tale da rendere impossibile o malagevole il servizio di raccolta rifiuti.

- Art.7 -

Abbandono dei rifiuti

1. È vietato l'abbandono, lo scarico e il deposito anche temporaneo di qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o rive dei medesimi,

nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, comuni a più persone.

2. Parimenti vale lo stesso divieto, di cui al precedente comma 1, su tutte le aree di proprietà privata.
3. In caso di inadempienza, fatte salvo l'applicazioni delle sanzioni di legge, l'inadempiente e' tenuto a procedere alla rimozione e al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario qualora lo stesso sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Il sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere decorso il quale procedere all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

- Art.8 -

Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati

1. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità, di terreni non occupati da fabbricati, qualunque sia l'uso e la destinazione dei terreni stessi, non devono provocare impaludamenti ed inquinamenti e devono mantenere i terreni puliti da infestanti, sterpaglie ed arbusti, provvedendo almeno una volta all'anno. A tale scopo essi devono provvedere a dotarli dei necessari canali di scolo o di altre opere idonee ad evitare l'impaludamento, curandone la manutenzione ed il corretto stato di efficienza.

- Art.9 -

Vigilanza e sanzioni

1. Gli organi di Polizia Municipale sono incaricati di vigilare sull'osservanza delle norme citate.
2. L'inosservanza delle norme di cui alla presente sezione sarà punita ai sensi delle specifiche normative.
In assenza di normative specifiche verrà applicata sanzione amministrativa da un minimo di € 25,82 ad un massimo di € 103,29.

SEZIONE II

TUTELA STRADE

- Art.10 -

Atti vietati a tutela delle strade

1. E' vietato a tutela delle strade:
 - Variare in qualunque modo le sedi stradali;
 - Danneggiare strade e relativi fossi scolatori, specie con aratri e simili; impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e di scarico;
 - Far circolare bestiame libero sulle strade, in violazione al codice stradale, fatta eccezione per quelle classificate "locali", con l'osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
 - Danneggiare, spostare, rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale e ogni altro manufatto ad essa attinte, nonché le strade stesse;
 - Apportare o spargere fango o detriti con le ruote delle macchine agricole o veicoli provenienti da accessi o diramazioni.
 - Imbrattare le sedi stradali trasportando letame.

E altresì stabilita una zona di rispetto pari a mt.1 lungo le sedi stradali comunali e fossi che deve essere (a carico del proprietario) mantenuta pulita e libera da sterpaglie per favorire la circolazione e la visibilità specialmente in prossimità di curve.

L'aratura dei terreni confinanti con strade comunali deve avvenire nei modi seguenti:

- (a) I frontisti di terreni confinanti con strade comunali devono arare il proprio terreno alla distanza di mt.1 dal ciglio stradale, in modo da non creare fossi o recare danni alla stessa.
- (b) I proprietari di terreni confinanti con strade comunali il cui appezzamento non sia parallelo all'asse stradale in tutta la sua lunghezza, devono arare iniziando alla distanza di mt.1 dal ciglio stradale.
- (c) Nelle strade in cui esistano i fossi laterali alla strada, l'aratura deve essere effettuata alla distanza di mt.1 dal medesimo in modo da non ostruire il deflusso delle acque.

La semina nei casi sopracitati deve essere effettuata alla distanza di mt.1 dal ciglio o dal fosso della strada. In caso di inadempienza il Sindaco, previa fissazione di un termine per provvedere direttamente da parte degli interessati, dispone un intervento sostitutivo di pulizia e ripristino dei luoghi, anche se l'area di rispetto sia interessata da coltivazioni agricole, a carico dei soggetti obbligati. Oltre all'addebito dell'intervento sostitutivo, si applicherà una sanzione non inferiore a € 25,82 e non superiore ad € 103,29.

Fuori dai casi sopracitati saranno applicate le sanzioni previste dal Codice della Strada.

2. E' severamente vietato:

- Il deposito di qualsiasi tipo di materiale legnoso o lo scarico di qualunque materiale lungo le sponde laterali degli argini e in prossimità di fossi, canali e ponti;

-Art.11-

Pulizia fossi e canali

1. La pulizia di fossi, rii e canali di scolo lungo le strade comunali di viabilità deve essere eseguita a cura degli utenti frontisti per una fascia di rispetto pari a mt.3 dal piantamento di alberi fatta eccezione delle opere di manutenzione straordinaria.
2. Qualora:
 - il proprietario interessato non abbia provveduto alla rimozione delle piante e/o siepi esistenti lungo i fossi, canali e rii e l'amministrazione comunale non abbia la possibilità di procedere all'abbattimento degli alberi od a estirpare le siepi nell'area di rispetto e ciò per causa del proprietario,
 - la stessa può a sua insindacabile discrezione provvedere a far compiere lo spurgo dei fossi manualmente da imprese addette o con proprio personale. Nulla dovendo come risarcimento per eventuali danni alle culture in atto, addebitandogli le spese sostenute oltre all'applicazione di sanzione amministrativa. Lo stesso provvedimento verrà adottato nei riguardi dei proprietari che non manterranno libera l'area di rispetto dei canali.
3. Ove i proprietari intendano mantenere siepi lungo i fossi dovranno loro stessi provvedere alla manutenzione del fosso in modo costante ed idoneo.

4. Qualora per effetto di intemperie o per qualsiasi altre cause, vengano a cadere sul piano stradale o nei fossi alberi piantati in terreni laterali o ramaglie di qualsiasi specie e dimensioni, il proprietario di essi e' tenuto a rimuoverli nel piu' breve tempo possibile.

- Art.12 -

Disposizioni sul verde privato

1. I proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l'obbligo di provvedere alla costante pulizia delle medesime ed allo sgombero dei rifiuti che su di esse siano stati depositati.
2. In conformità con quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nelle proprietà dei privati situate in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendano sulla sede stradale, i proprietari hanno l'obbligo di provvedere alla loro costante sistemazione in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei veicoli quanto dei pedoni.
3. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito che, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, i proprietari hanno l'obbligo di mantenere alberature e siepi in condizioni tali da non costituire pericolo od intralcio alla circolazione. In particolare devono opportunamente regolare le siepi e tagliare i rami degli alberi che si protendono sulla carreggiata stradale.
4. E fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quant'altro sia caduto sulla sede stradale.
5. I terreni adiacenti ad appezzamenti coltivati devono essere mantenuti puliti da infestanti, sterpaglie ed arbusti.

- Art.13 -

Confini dei piantamenti

Per il piantamento degli alberi delle viti, e delle siepi sui confini di proprietà e per il taglio delle radici che si protendono dal fondo del vicino devono osservarsi le disposizioni degli art. 892,896, del C.C.

Per i pioppi, le querce, le noci, ecc. e tutte le piante ad alto fusto, a filare o a bosco si devono osservare e rispettare le seguenti distanze dal ciglio delle strade.

Distinzione strade comunali:

- Strade Comunali boschive;
- Strade Comunali
- Strade Interponderali
- Strade Provinciali
- Strade Statali

(a) Strade Comunali boschive:

La distanza delle piante dal ciglio della strada può essere inferiore ai mt.3 purché si tratti di piante pregiate (pioppi, querce, noci ecc.); le robinie o altre vegetazioni spontanee ad una distanza inferiore a mt. 3 debbono essere comunque abbattute. I mezzi agricoli, trattori, mietitrebbie debbono poter passare agevolmente su tutte le strade in questione. Se in concomitanza ai lati opposti della strada ci fossero due piante di specie pregiata, per cui i mezzi citati non potessero transitare, i proprietari delle piante in questione hanno l'obbligo di abbattere le medesime.

(b) Strade Comunali di traffico urbano:

Lungo questo tipo di strade si fa riferimento a quanto stabilito dal codice della strada, inoltre si impone il taglio delle piante lungo tutte le sedi stradali sino alla distanza di mt.3 dal ciglio strada o dal bordo del fosso stradale ove esista per piante con altezza max. di m.3; per piante ad alto fusto (pioppi, ecc.) la distanza dal ciglio deve essere di m.25.

(c) Strade Provinciali e Statali:

Vige quanto stabilito dal Codice stradale e quanto è stabilito dalle disposizioni impartite dai proprietari della strade Provinciali e Statali.

Qualora i proprietari non abbiano provveduto alla rimozione delle piante o eventuali siepi esistenti sulle strade tipo (a) e (b) l'Amministrazione Comunale può provvedere direttamente all'abbattimento previo preavviso addebitando le spese sostenute ai proprietari ed infliggendo la relativa sanzione.

Da qualsiasi fabbricato civile o rurale (cortili, giardini, orti e frutteti) la distanza deve essere di mt.25 dal confine ("piante ad alto fusto")

Da rii e fossi di proprietà del Comune la distanza deve essere di mt.3 dall'alveo, con distanza minima tra pianta e pianta di mt.5 con rispetto delle distanze minime tra i privati.

Le distanze delle piante dai seminativi devono essere:

Dal confine:

- m. 25 per gli alberi di alto fusto nei centri abitati, nuovo codice della strada; m. 15 se la zona circostante è stabilmente coltivata (salvo richieste specifiche di proprietari consorziati max 10 m); m. 3 se la zona è destinata a bosco;
- m. 3 per gli alberi non di alto fusto;
- m. 3 per gli alberi da frutto di altezza superiore a m. 2,50

- m. 1,50 per gli alberi da frutto con altezza inferiore a m. 2,50 o coltivati a spalliera; per la vite la distanza è ridotta a m. 0,50.

Dai corsi d'acqua:

- m. 15 per gli alberi d'alto fusto, pioppi compresi, fatta salva la distanza di m. 15 per la coltivazione di pioppi da terreni seminativi.
- Per il ceduo è consentita la distanza di m. 0,50 a condizione che venga tagliato ogni 3 anni o comunque quando l'Amministrazione Comunale lo richieda per interventi di pulizia dell'alveo.

-Art.14-

Sgombero neve

1. Il Comune riconosce la pubblica utilità del servizio sgombero neve e ne favorisce l'organizzazione e l'attuazione su tutte le vie di comunicazioni di sua competenza.
2. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i rispettivi utilizzatori.
3. Fatte salve diverse disposizioni emanate dalla amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
4. I proprietari o conduttori di stabili, a qualunque scopo destinati, devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi sporgenti, sui marciapiedi e cortili, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose. Qualora si rende necessario rimuovere la neve da un posto elevato è necessario delimitare l'area interessata ed adottare ogni possibile cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.

TITOLO III

SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE RURALE

SEZIONE I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI TUTELA E SICUREZZA FORESTALE E DI TUTELA DELLA PROPRIETA' AGRICOLA

- Art. 15 -

Accensione fuochi

Divieto

1. E' sempre vietata l'accensione di fuochi o l'abbruciamento diffuso di materiale vegetale in terreno boschivi o cespugliati ed a una distanza inferiore a mt.100 da essi.
2. E' inoltre vietata l'accensione di fuochi ad una distanza minima di 100 mt. dalle case, dagli edifici, dalle piantagioni, dalle siepi e da qualsiasi altro deposito di materiale infiammabile o combustibile.

Deroghe

3. Sono ammesse deroghe a quanto disposto dal comma 1, nei seguenti casi e solo dall'alba al tramonto e comunque non nelle giornate di vento:
 - (a) L'accensione di fuochi per attività turistico-ricreative è consentita solo in aree idonee e specificatamente attrezzate, individuate e realizzate dall'amministrazione comunale.
 - (b) L'accensione di fuochi ha lo scopo di eliminare i residui degli interventi selvicolturali, ivi compresa la cura e la manutenzione del bosco, può essere consentita in apporto alle esigenze di prevenzione degli incendi boschivi e resta subordinata ad apposita autorizzazione da rilasciarsi a cura del coordinamento provinciale del Corpo Forestale dello Stato competente per territorio.
 - (c) L'accensione di fuochi nei castagneti, coltivati per la raccolta del frutto, pascolati o falciati e tenuti regolarmente sgombri da cespugli invadenti è consentita qualora il fuoco venga acceso negli spazi vuoti a ragionevole distanza delle piante ed opportunamente concentrato.

Modalità

4. Il luogo in cui si procede all'accensione del fuoco deve essere preventivamente isolato e circoscritto con mezzi efficaci ad arrestare il propagarsi del fuoco.
5. E fatto obbligo alle persone autorizzate ad accendere il fuoco di cui lettere a,b,c del comma 2 di essere presenti fino al totale esaurimento della combustione con mezzi idonei al controllo ed allo spegnimento delle piante.

-Art.16-

Nel periodo di grave pericolosità

- 1 Nel periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi di cui al comma i, art. 9 della legge del 1° marzo 1975 n.47, è vietato accendere fuochi, far brillare mine usare apparecchi e fiamme o elettrici per tagliare metalli usare motori, fornelli o inceneritori che producono faville o braci, fumare o compiere ogni altra operazione che possa creare comunque pericolo di incendio e sono inoltre annullate tutte le deroghe previste al comma n.2 art. 16.
- 2 E' vietato ai sensi della L.R. 32/92 l'accensione di fuochi e le operazioni che possono comunque creare pericolo o possibilità d'incendio dal 1/11 al 30/4.

- Art.17-

Ulteriori divieti per i boschi distrutti o danneggiati dal fuoco

7. Nelle aree boschive, i cui sopralluoghi boschivi siano stati distrutti o danneggiati dal fuoco, è vietato ai sensi dell'art. 9 della legge 47/75 l'insediamento di costruzioni di qualsiasi tipo. Tali zone non possono comunque avere una destinazione diversa da quella in atto prima dell'incendio.
8. Il suddetto divieto permane fino alla completa rinnovazione del bosco e al totale ripristino delle presistenze.
9. È inoltre vietato il pascolo di qualsiasi specie di bestiame per almeno 5 anni salvo l'applicazione di norme più restrittive di cui alle prescrizioni di polizia forestale vigenti nella Provincia..

- Art.18 -

Sanzioni

1. Per la violazione ai divieti per l'inosservanza degli obblighi della presente sezione si applicano le seguenti sanzioni:
 - (a) Per le violazioni di cui all'art.15 si applica la sanzione da € 51,65 ad € 516,46
 - (b) Per la violazione di cui agli artt. 16 e l'art.17 si applica la sanzione da € 77,47 ad € 774,69.

- Art.19 -

Fuoristrada

1. È vietato compiere con mezzi motorizzati percorsi fuoristrada ad eccezione di quelli segnalati dall'Amministrazione. I sentieri di collina e le piste di esbosco sono considerati a tal fine fuoristrada..
2. È vietato calpestare i prati destinati a sfalcio, nonché i terreni sottoposti a coltura anche se non citati e segnalati, fatta salva la normativa della legge Regionale n.60/79.

3. Sono esclusi dal divieto di cui ai commi precedenti i mezzi impegnati nei lavori agrosilvo-pastorali, nelle operazioni di pronto soccorso, di vigilanza forestale, antincendio, di pubblica sicurezza, nelle opere idraulico - forestali, nonché i veicoli utilizzati per servizio pubblico.

- Art.20 -

Recupero aree degradate

1. Il Comune promuove il recupero e la valorizzazione di aree degradate in conformità con gli indirizzi regionali.

- Art.21 -

Tutela della Proprietà Agricola e Salvaguardia delle Aree Rurali

2. A tutela del diritto di proprietà il conduttore o il proprietario del terreno può disporre appositi cartelli portanti la dicitura: **“PROPRIETA’ PRIVATA”**, disposti in modo e numero sufficienti a descrivere il perimetro del terreno.
3. Tale segnaletica potrà essere posta in essere di comune accordo tra i diversi proprietari finitimi ai margini della proprietà complessiva.
4. È vietato il passaggio abusivo attraverso i fondi di proprietà privata anche se incolti e non muniti del recinto e dei ripari di cui all’art. 637 del C.P.
5. La raccolta di qualunque qualità e specie di frutti e verdure è comunque vietata considerandola abusiva anche dai bordi delle strade sempre che essa non venga effettuata dal legittimo proprietario o da persone da essi autorizzati.

- Art.22-

Salvaguardia delle aree rurali

1. Nella redazione e nello sviluppo del Piano Regolatore Comunale devono essere salvaguardate le aree rurali ove esistano allevamenti di bestiame per l’espansione del centro urbano.

- Art.23 -

Salvaguardia equilibrio Ambientale

1. È vietato circolare e parcheggiare con qualsiasi tipo di veicolo a motore nei prati nelle zone boschive, in terreni agricoli, al di fuori delle strade statali, regionali, provinciali, comunali, nonché di quelle di accesso a locali pubblici o privati classificate e disciplinate ai sensi di legge.
2. La circolazione ed il parcheggio dei veicoli a motore nelle suddette zone sono consentiti ai proprietari,

usufruttuari, conduttori e loro familiari ed ospiti a tutti coloro che abbiano necessità di ivi recarsi.

3. Resta salvo ed impregiudicato il consenso del proprietario del fondo o del titolare di altro diritto reale o conduttore.

**- Art.24 -
Sanzioni**

1. Per la violazione di divieti di cui agli art.19,21 e 23 del presente regolamento sarà applicata una sanzione amministrativa di € 25,82 (€ 50.000) più eventuali sanzioni legate all'applicazione del codice della strada.

- Art.25 -

Presenza di animali agricoli nell'abitato e nel territorio comunale

1. Non è ammessa la presenza di allevamenti intensivi nell'abitato. Per eventuali preesistenze alla data di entrata in vigore del presente regolamento è vietato ogni ampliamento dell'attività.

Fatte salve le norme igienico sanitarie da verificare presso i Servizi proposti dall'A.S.L. competente le distanze da rispettare nella costruzione delle stalle sono le seguenti:

- Le stalle predisposte per l'alloggiamento per più di 4 capi dovranno distare almeno 20 metri dall'abitazione del proprietario (o conduttore dell'azienda agricola o dell'attività) e ad almeno 50 mt da altri fabbricati destinati ad attività diversa da quella agricola.
 - Le concimaie di sosta o di maturazione dovranno distare almeno a 100 mt. da altri fabbricati destinati ad attività diversa da quella agricola (compresa l'abitazione del proprietario ecc.)
3. Relativamente agli allevamenti intensivi si fa rinvio alle norme di attuazione del PRGC.
 4. E' consentito detenere presso la propria abitazione al fine dell'utilizzazione familiare un numero limitato di avicoli, conigli, bovini, ovini, suini ed equini, cani e gatti sempre che la loro presenza non contrasti con le norme di carattere sanitario e non rechi disturbo alla tranquillità dei vicini.
 5. Al fine dell'utilizzazione familiare è ammessa la detenzione di: 10 avicoli (polli, tacchini, ecc.), 10 conigli, 2 bovini, 2 suini, 2 equini, 4 ovini. E' ammessa la presenza contemporanea di non più di 15 capi. In tale evenienza gli animali di media e grossa taglia non dovranno superare il numero di 4 fatto salvo quanto stabilito al comma precedente e i ricoveri degli animali suddetti devono distare non meno di 10 metri dalle abitazioni vicine.

- Art.26 -

Presenza animali nel territorio comunale (mandrie).

1. Chiunque transiti nel territorio comunale con bestiame non potrà soffermarsi per le strade e sulle piazze, né deviare dalle medesime, salvo nelle località autorizzate per la sosta del bestiame, che dovrà diligentemente custodire per prevenire i danni. Anche per il transito nelle campagne esterne le mandrie dovranno essere convenientemente custodite. E' comunque vietato transitare sui fondi privati senza preventiva autorizzazione del proprietario.

2. I proprietari conduttori dei greggi, ancorchè provenienti da altri Comuni, che con la loro condotta si rendano pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica, saranno segnalati all'autorità di P.S. per l'eventuale adozione di provvedimenti di competenza.
3. Coloro che nel Comune concedono ricetto a greggi o mandrie provenienti dal di fuori sono tenuti a dare al Sindaco immediato avviso dell'arrivo delle medesime.
4. I pastori, i caprai o margari transumanti devono, entro 48 ore dal loro arrivo nel Comune, denunciare all'Ufficio Comunale il fondo presso cui hanno fissato la loro dimora, il personale che hanno alle loro dipendenze ed i terreni che hanno preso in godimento
5. Le mandrie e i greggi debbono essere condotti da un numero sufficiente di guardiani e devono essere precedute nelle ore notturne da un guardiano munito di un fanale che proietta luce bianca e seguiti da un altro munito di fanale che proietta posteriormente luce rossa.
6. E' fatto divieto alle greggi di sostare sul territorio comunale per tempi superiori alle 36 ore esclusi i casi sopra citati.

- Art.27 -

Autorizzazione alla detenzione di animali agricoli nell'abitato

1. Coloro che intendono detenere presso gli insediamenti abitativi animali sono tenuti a darne comunicazione all'Ente che si avvale del Servizio di Igiene Pubblica per eventuali verifiche di compatibilità rispetto agli insediamenti abitativi circostanti.

- Art.28 -

Trasporto del letame

1. La costruzione e manutenzione delle concimaie sono disciplinate dalle vigenti Leggi Urbanistiche e Sanitarie.
2. Il letame potrà essere trasportato, contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione. E' vietata qualunque operazione di carico o scarico di letame su strade pubbliche o private gravate di servitù di pubblico passaggio nel centro abitato, è altresì vietata la sosta nel centro abitato dei carri durante tale trasporto.

- Art.29 -

Spargimento di liquami

1. È consentito lo spargimento di liquami ad uso agricolo con l'obbligo di interrimento entro le successive 48 ore e entro le 24 ore in prossimità degli abitati.
2. E' comunque vietato lo spargimento entro 100 mt. dalle abitazioni.

- Art.30 -

Utilizzo dei diserbanti

1. Al fine di evitare le cause di inquinamento ambientale e delle colture è vietato l'uso indiscriminato dei diserbanti e degli antiparassitari.
2. In particolare, in base alla L.R. 28/12/89 n.76 all'interno dei centri abitati per una distanza di almeno 100 mt. nelle aree pubbliche o aperte al pubblico è vietato l'uso di fitofarmaci e diserbanti appartenenti alla IO e 110 classe di tossicità.
3. Relativamente alla modalità di miscelazione, conservazione e trattamento si rinvia alle normative in vigore in materia.

-Art.31 -

Gli insetticidi

1. Sono vietati i trattamenti con insetticidi durante il periodo di fioritura fatta eccezione per quelli non dannosi alle api e agli insetti utili.

- Art.32 -

La nottua e la piralide

1. Al fine di evitare la propagazione della Nottua e della Piralide del granoturco, i tutoli ed i materiali residui del granoturco ove non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati o diversamente distrutti entro il 15 del mese di aprile.

- Art.33 -

Parassiti

1. È fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo ed altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'autorità Comunale, eventuali malattie delle piante e vigneti all'osservatorio Fitopatologico e l'Autorità Forestale la comparsa di insetti, animali nocivi, scitogame o comunque di malattie o deperimento che appaiono diffusibili e pericolose, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati dagli organi tecnici predetti.
2. Gli incaricati dell'esecuzione del presente regolamento denunceranno coloro che in seguito al pubblico bando emanato dalle autorità superiori per la lotta contro i parassiti, non avessero ottemperato alla lotta, e coloro che appartenendo a qualche società per la difesa collettiva delle piante da qualche speciale parassita non avessero eseguito i prescritti trattamenti.

- Art.34 -

Le esche avvelenate

1. È fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le Sostanze venefiche adoperate possono recare danno all'uomo o agli animali domestici, di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esse, tabelle recanti ben visibile la scritta "campo o prato avvelenato".

-Art.35 -

Lotta biologica alle zanzare

1. Al fine di attuare la lotta biologica contro le zanzare di cui alla L.R. n. 75/95, ogni cittadino proprietario di vigneti nella collina di Fiorano C.se è tenuto a coprire le vasche naturali o artificiali di raccolta acque piovane con retine o botole in legno in modo da evitare le moltiplicazioni delle larve all'interno delle stesse.
2. Coloro che avessero abbandonato i vigneti ma comunque accumulino acqua piovana nelle suddette vasche, devono aprire un varco nelle stesse in modo di farne defluire l'acqua.
3. I proprietari di orti che accumulino acqua piovana in contenitori di plastica o simili adiacenti alle proprie abitazioni, al fine della prevenzione e lotta alle zanzare sono tenuti a coprire i medesimi con retine a maglia fine.

SEZIONE II

TUTELA DELLA FLORA

-Art.36-

Tutela della flora spontanea

1. Il rivestimento erboso dei terreni non può essere asportato, trasportato e commerciato. Sono ammesse operazioni di prelievo solo nei casi direttamente connessi con le pratiche culturali e di miglioramento fondiario e nel caso di opere edificatorie e di urbanizzazione nel rispetto delle norme vigenti. Questa disposizione non si applica ai terreni destinati a vivai.
2. La vegetazione erbosa prodottasi nei laghi, nelle paludi e nei terreni di ripa soggetta a periodiche sommersioni non può essere danneggiata o distrutta. Nel caso in cui lo sviluppo eccessivo comporti l'alterazione dell'equilibrio e delle biocenosi, nonché l'alterazione del regolare deflusso delle acque, viene autorizzato dall'amministrazione il taglio e lo sfoltimento della vegetazione.
3. Sono vietate la raccolta, l'asportazione, il danneggiamento, la detenzione di parti nonché il commercio delle specie vegetali a protezione assoluta indicate nell'elenco allegato della L.R. 2 Novembre 1982 n.32. Per ogni specie non inclusa in tale elenco è consentita la raccolta giornaliera di **5** esemplari per persona, senza estirpazione degli organi sotterranei. Sono fatte salve le disposizioni previste per i parchi e le oasi di protezione nel territorio Regionale. L'elenco delle specie a protezione assoluta è affissa nell'albo pretorio del Comune.

Eccezioni

4. I divieti ed i limiti di cui al precedente articolo non si applicano nel caso di sfalcio a scopo di fienagione, pascolo e di ogni altra operazione agro-silvo-pastorale effettuata o fatta effettuare dal proprietario del fondo o dall' avente diritto su di esso.
5. La raccolta e la detenzione delle piante officinali spontanee, non incluse nell'elenco allegato alla L.R. del 2 novembre 1982, n.32, è soggetta alle disposizioni della legge 6 gennaio 1931 n.99 previa autorizzazione del responsabile del servizio. La coltivazione e la commercializzazione delle piante officinali e delle specie vegetali protette, è incentivata attraverso gli strumenti indicati nella L.R. 2 novembre 1982 ,n.32 e nella L.R. 3 agosto 1993, n.38.

Raccolta dei prodotti di sottobosco

6. Sono considerati prodotti del sottobosco:
 - (a) I funghi epigei anche non commestibili;
 - (b) I tartufi;
 - (e) I muschi;
 - (e) I lamponi;
 - (l) I mirtilli;
 - (g) Le bacche di ginepro.
 - (d) Le fragole

La raccolta dei prodotti del sottobosco è consentita ma in quantità limitate così come previsto dall'art.20 L.R. 2 novembre 1982, n.32.

-Art.37-

La raccolta dei funghi

1. La raccolta dei funghi spontanei è soggetta a specifica disciplina comunale in conformità con i principi fondamentali stabiliti dalla legge 23 agosto 1993, n.352 e dalla circolare della Giunta Regionale 18 ottobre 1994, n.24\ECO.

Eccezioni

2. La raccolta dei funghi è sempre vietata nei giardini e nei terreni di pertinenza degli immobili ad uso abitativo adiacenti agli immobili medesimi, salvo ai proprietari.
3. I proprietari, i possessori, e qualunque altro soggetto avente titolo sui terreni possono praticare su di essi la raccolta dei funghi anche in deroga ai limiti quantitativi legali, senza dover chiedere il rilascio della predetta autorizzazione.

Limiti quantitativi

4. La quantità massima individuale e giornaliera di raccolta è quella prevista dalla Legge Regionale in materia.

Modalità di raccolta

5. È severamente vietato utilizzare rastrelli, uncini od altri mezzi di ricerca che possono recare danno allo strato humifero. Al fine di non alterare l'equilibrio biologico del sottobosco e in ogni caso vietato il danneggiamento, la dispersione e la distruzione, comunque attuata, di funghi anche se non mangerecci o ritenuti tali.
6. I funghi raccolti devono essere riposti in contenitori idonei a consentire la diffusione delle spore. È sottoposto a sanzione amministrativa l'uso di contenitori di plastica.

Vigilanza

7. I compiti di controllo e vigilanza affinché l'attività si svolga in conformità alle norme vigenti sono affidati, oltre che al Servizio di Polizia Municipale, anche agli agenti del Corpo Forestale nonché ad altre categorie di soggetti legittimati all'esercizio. In particolare le guardie ecologiche sono abilitate all'accertamento e alla contestazione immediata o notificazione delle violazioni.

Sanzioni amministrative

8. Ogni violazione delle norme adottate comporta la confisca dei funghi adottati, e l'applicazione della sanzione amministrativa da € 25,82 a € 51,65. Le sanzioni saranno applicate ai sensi della L. 689/81.

TITOLO IV

PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

SEZIONE I

TUTELA DEGLI ANIMALI

-Art.38-

Tutela degli animali domestici

1. Considerata la necessità di tutelare le condizioni di vita degli animali domestici risulta necessario che vengano osservate le norme per la corretta custodia e detenzione degli animali stessi così come indicato nella L. 22.11.1993 n. 473, e nella L.R. 26.07.1993 n.34.
2. In particolare per garantire la tutela degli animali:
 - (a) È vietato causare dolore e sofferenza agli animali;
 - (b) È vietato utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private che comportino maltrattamenti o sevizie;
 - (c) È fatto divieto di offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare o giochi di qualsiasi natura o quale omaggio a scopo pubblicitario;
 - (d) È vietato abbandonare animali domestici.

- Art. 39 -

Mantenimento dei cani

1. I proprietari ed i detentori, a qualsiasi titolo, di cani devono provvedere entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate o dall'inizio della detenzione e comunque prima della loro cessione, alla identificazione tramite microchip dei cani, ai fini della registrazione nella banca dati dell'A.S.L.
2. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai detentori di cani di accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione di cui all'art. 1 della L.r. n. 18 del 19.07.04
3. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno; i cani pericolosi possono essere tenuti senza museruola soltanto se legati, ove in tal modo sia garantita la sicurezza di terzi.
4. La detenzione di cani in luoghi pubblici o privati, deve prevedere uno spazio di almeno 8 mq. per animale adulto, osservando tutte le norme di igiene e benessere dell'animale. Quando siano tenuti legati, ad essi deve essere assicurata una catena con fune di scorrimento di almeno 5 m.. di lunghezza ai sensi delle vigenti leggi in materia.

Chi possiede cani appartenenti alle razze Pit-bull, Staffordshire-terrier, Doberman, Rottweiler ed eventuali incroci da loro derivati, appartenenti a i gruppi 1° e 2° della classificazione della Federazione Cinofila Internazionale, dovrà attenersi scrupolosamente alle seguenti precise regole:

- (a) Museruola robusta;
 - (b) Guinzaglio lungo non più di 1 mt.;
6. Sono soggette alle norme del DPGR vigente i concentrati di cani superiori a 5 soggetti adulti ed i gatti superiori a 10 gatti adulti. Essi devono avere l'autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco.
 7. E' severamente vietato l'abbandono degli escrementi dei propri cani lungo le strade comunali.

- Art.40 -

Soppressione eutanastica

1. Salvo circostanze eccezionali di emergenza, la soppressione di un animale d'affezione, nei casi in cui non è vietata dalla normativa vigente, è eseguita esclusivamente da un medico veterinario ed in modo da non causare sofferenza all'animale.

- Art.41 -

Prevenzione e controllo del randagismo

1. Il Comune ricevuta segnalazione della presenza di cani vaganti senza dimora o che si trovino fuori dei limiti del domicilio del detentore senza controllo o sorveglianza diretta, provvede alla loro cattura con metodi appropriati.
2. Il Comune, associato generalmente con altri comuni, istituisce un servizio pubblico di cattura ed un apposito canile realizzato nel rispetto delle norme igieniche vigenti.
3. Nei casi di particolare complessità o rischio sanitario i presidi di polizia veterinaria delle A.S.L. concorrono alle operazioni di cattura degli animali vaganti.
4. Alle persone non autorizzate in conformità con il regolamento di attuazione, è vietato catturare animali vaganti e trattenerli.

- Art.42 -

Randagismo Felino

1. La presenza di colonie di gatti randagi presso le quali si registrano problemi igienico-sanitari o riguardanti il benessere animale è segnalata al Comune competente, che dispone i necessari accertamenti del servizio veterinario della A.S.L..
2. Qualora si renda necessario il Comune, in accordo con il servizio veterinario della A.S.L.,organizza

interventi di controllo della popolazione felina che possono comprendere, secondo la natura e gravità dei casi segnalati:

- (a) Affidamento della colonia ad una associazione per la protezione degli animali;
- (b) Il controllo delle nascite;
- (c) La cattura e la collocazione degli animali in affidamento o in altra sede idonea.

8. Le spese per gli interventi di controllo della popolazione felina sono a carico dei Comuni.

- Art.43 -

Vigilanza

1. La vigilanza e l'applicazione delle sanzioni sono affidate alla Polizia Municipale.

- Art.44 -

Sanzioni

1. In caso di violazione alle norme sopraindicate i proprietari/detentori degli animali domestici (cani in particolare) sono soggetti alle seguenti sanzioni amministrative:

- Non ottemperanza all'obbligo sancito per chiunque intende, a qualsiasi titolo, detenere un cane, di accertarsi preliminarmente della registrazione e identificazione di cui all'art. 1 della L.r. n. 18 del 19.07.2004 (art. 3, c. 1°): da € 38,00 ad € 232,00
- Non ottemperanza all'obbligo sancito per i proprietari e detentori, a qualsiasi titolo, di cani di provvedere entro sessanta giorni dalla nascita di cucciolate e comunque prima della loro cessione, all'identificazione del cane tramite microchip (art. 3, c. 3°): da € 38,00 ad € 232,00
- Non ottemperanza all'obbligo sancito per i proprietari di cani non ancora identificati con tatuaggio alla data di entrata in vigore della L. r. n. 18/2004 (06.08.04) di provvedere, anche tramite eventuali detentori, alla registrazione dei cani stessi ed alla contestuale applicazione del microchip (art. 11, c. 1°): da € 38,00 ad € 232,00
- Acquisto, vendita o detenzione a scopo di commercio di cani non registrati all'anagrafe canina e non correttamente identificati secondo quanto previsto all'art. 1, c. 2° della L.r. n. 18/2004 (identificazione del cane tramite microchip oppure tramite tatuaggio indelebile limitatamente al periodo transitorio 06.08 – 04.11.2004): da € 77,00 ad € 464,00
- Causare dolori o sofferenze Denuncia
- Maltrattamenti a mezzo di spettacoli € 516,46 + Denuncia
- Abbandono / permetterne la fuga € 172,15 + Denuncia
- Tenerli in cattive condizioni di vita € 25,82
- Tenere più di 5 cani senza autorizzazione € 25,82
- Farli sopprimere da personale non autorizzato € 516,46 + Denuncia
- Catturarli e custodirli € 25,82
- Cederli per la sperimentazione € 1721,52

SEZIONE II

TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA

SI FA RIFERIMENTO ALLA NORMATIVA NAZIONALE E REGIONALE IN MATERIA

TITOLO V

TUTELA DELLE ACQUE

- Art.45 -

Tutela delle acque

1. È severamente vietato scaricare nelle sorgenti come nei corsi d'acqua, sia pubblici che privati, qualsiasi materia liquida o solida.
2. È altresì fatto divieto di convogliare nei corsi d'acqua sia pubblici che privati le materie putride di condotti di scarico.
3. È severamente vietato usare l'acqua delle rogge e di fontane spontanee provenienti dal sottosuolo per usi agricoli;
4. È proibito usare le suddette acque per miscelare sul posto con diserbanti o altri prodotti nocivi all'ambiente.
5. È proibito scaricare sul terreno o corsi d'acqua i residui di prodotti inquinanti o lavaggio dei contenitori usati precedentemente.

- Art.46 -

Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee

1. Al fine della tutela preventiva del sistema idrico del sottosuolo e del corretto e razionale uso delle acque sotterranee, il Comune in coerenza con i principi fondamentali della vigente normativa statale, con il presente regolamento indica la corretta disciplina da seguire in merito alla ricerca, estrazione e utilizzazione delle acque sotterranee.
2. Per acque sotterranee si intendono tutte le manifestazioni della circolazione idrica terrestri ubicate nel sottosuolo, ivi comprese le manifestazioni sorgentizie. Le acque sotterranee sono nel seguente contesto distinte in acque sorgive, falde freatiche e falde in pressione. Per acque sorgive si intende qualsiasi emergenza delle acque sotterranee in superficie. Per falde freatiche si intendono quelle falde che sono in equilibrio idraulico con il reticolato idrografico di superficie. Per falde in pressione si intendono quelle falde presenti nel sottosuolo separate dalle acque superficiali da strati impermeabili e la cui pressione le colloca ad un livello superiore a quello delle acque superficiali. Per la tutela e la protezione della qualità delle acque sotterranee è vietata la costruzione di opere che consentano la comunicazione tra le falde in pressione e la falda freatica.
2. Fra le finalità del seguente regolamento riveste a parere dell'amministrazione particolare importanza l'uso potabile delle acque rispetto agli altri usi.

- Art.47 -

Uso domestico delle acque sotterranee

1. L'uso potabile delle acque di falda freatica può essere consentito dal sindaco solo ove non sia possibile allacciarsi all'acquedotto esistente ed è comunque subordinato al nullaosta dell'Autorità Sanitaria competente previo accertamento delle caratteristiche qualitative dell'acqua, ai sensi del D.P.R. 236/1988. In tal caso è fatto obbligo al titolare dell'autorizzazione di sottoporre a controllo sanitario, con frequenza almeno annuale, le acque.
2. E fatto obbligo a chiunque utilizzi acque sotterranee per uso domestico di dichiararne l'uso all'ente del Comune in cui ricade l'opera di presa.

- Art.48 -

**Estrazione e utilizzazione delle acque sorgive e di falda freatica
per usi diversi da quelli domestici**

Utilizzazione

1. L'utilizzazione per usi diversi da quelli domestici delle acque sorgive e di falda freatica è autorizzata dalla Provincia (in base alla sub. Delega della L.R.- 5/1994)

- Art.49 -

Ricerca, estrazione e utilizzazione acque da falde in pressione

1. La ricerca, estrazione, utilizzazione delle acque sotterranee da falde in pressione è riservata ad uso potabile. Per acque ad uso potabile si intendono quelle destinate al consumo umano. L'utilizzazione di dette acque per altri fini come ad esempio quelli agricoli può essere concessa solo in carenza di acque superficiali e di risorse idriche di falda freatica e per un periodo limitato di tempo. L'autorizzazione per la ricerca, estrazione, utilizzazione di dette acque è rilasciata dalla giunta regionale.

- Art.50 -

Disposizioni per titolari di pozzi

1. Qualora le opere di captazione non vengano più utilizzate spetta all'utente provvedere a proprie spese l'esecuzione dei lavori di chiusura definitiva del pozzo. In caso di inadempienza si incorre nella sanzione pecuniaria prevista all'art. 14 comma 1, lettera c, della L.R. 4/1994.

- Art.51 -

Vigilanza

1. La vigilanza e l'applicazione della sanzioni sono affidate alla Polizia Municipale.

- Art. 52 -

Esercizio della pesca

1. Essendo i corsi d'acqua, presenti sul territorio comunale, demaniali, l'esercizio della pesca viene regolato dalle vigenti norme che la contemplano in conformità del codice civile e del codice penale. In particolare in base alla legge regionale 18 febbraio 1981, n.7, l'esercizio della pesca è soggetto a specifica regolamentazione ai fini di tutelare conservare incrementare la fauna ittica presente nel territorio.

1. E severamente vietato nei corsi d'acqua pregiata raccogliere, là dove esista, il gambero di acqua dolce.

TITOLO VI

IMPRENDITORE AGRICOLO

- Art.53-

Riconoscimento qualifica imprenditore agricolo

1. L'accertamento del possesso dei requisiti di imprenditore agricolo o titolo principale di cui all'art. 12 della Legge n. 153/75 viene effettuato tenendo conto delle presenti disposizioni.

2. E' imprenditore agricolo colui che ha i seguenti requisiti aziendali e personali:

1. Requisiti aziendali:

- (a) presupposto essenziale è che l'attività dell'azienda agricola abbia carattere imprenditoriale (cioè che il prodotto sia destinato alla vendita);
- (b) l'attività deve essere in regola con gli adempimenti civili, fiscali e previdenziali gravanti sulle imprese agricole, come dovuti ai sensi delle rispettive norme di settore, in particolare per quanto riguarda il possesso di Partita IVA per il settore agricolo, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. come impresa agricola, l'iscrizione all'INPS per la previdenza agricola. Pertanto non hanno carattere di impresa le aziende che producono solamente per autoconsumo o che non rispettano gli adempimenti civili, fiscali e previdenziali anzidetti;
- (c) l'azienda agricola deve avere una ampiezza tale da assorbire almeno 104 giornate di lavoro annue convenzionali, calcolate sulle tabelle "giornaliere lavorative ad ettaro/capo di bestiame" predisposte dall'assessorato Regionale all'agricoltura.

2. Requisiti personali:

Ai sensi dell'art. 12 della Legge 153/1975 è considerato imprenditore agricolo a titolo principale l'imprenditore che:

- (a) dedica all'attività agricola almeno i due terzi del proprio tempo di lavoro;
- (b) ricava dall'attività agricola almeno i due terzi del proprio reddito di lavoro;
- (c) ha una sufficiente capacità professionale;

Ritenuta presunta nel caso:

- abbia un titolo di studio universitario nel settore agrario, veterinario o delle scienze naturali, di scuola media superiore di carattere agrario, di istituto professionale agrario o di altra scuola ad indirizzo agrario equivalente;
- oppure, abbia esercitato per un triennio anteriore attività agricola come capo di azienda, coadiuvante o lavoratore agricolo.

Accertata, negli altri casi, dalla Commissione Provinciale capacità professionale istituita presso il Settore Decentrato dell'agricoltura.

- Art. 54 -

Disposizioni per l'esercizio di attività agrituristiche

1. Gli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del Codice Civile, singoli o associati, e da loro familiari di cui all'art. 230 bis del C.C. che intendono svolgere attività di ricezione ed ospitalità attraverso l'utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione e complementarietà rispetto alle attività di coltivazione del fondo, silvicoltura, allevamento del bestiame, devono richiedere l'autorizzazione per l'esercizio delle attività agrituristiche al Comune, con le modalità di cui alla L. 730/1985 e alla vigente normativa Regionale.
2. Il Comune valuterà i requisiti per il rilascio dell'autorizzazione secondo le norme vigenti al momento.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

- Art.55-

Piano Stralcio delle Fasce Fluviali

1. Sono da considerarsi vincolanti le norme stabilite dal piano stralcio delle fasce fluviali dell'autorità di Bacino del fiume PO.

- Art.56-

Norme abrogate

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari con esso contrastanti.

- Art.57 -

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente regolamento, a norma di Legge, sarà tenuto a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

- Art.58 -

Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore ad esecutività della deliberazione di approvazione.

- Art.59 -

Casi non previsti dal seguente Regolamento

1. Per quanto non previsto dal seguente regolamento trovano applicazione:

(a) Le leggi statali e regionali

(b) Il regolamento comunale per la disciplina per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni in vigore;

(c) Il regolamento di igiene.

TITOLO 1	2
DISPOSIZIONI GENERALI.....	2
-Art.1-.....	2
Finalità	2
-Art.2-.....	2
Oggetto e applicazione.....	2
-Art.3-.....	2
Concessioni e autorizzazioni.....	2
-Art.4-.....	3
Vigilanza.....	3
-Art.5-.....	3
Sanzioni.....	3
TITOLO II.....	4
DISPOSIZIONI GENERALI DI SICUREZZA E IGIENE AMBIENTALE.....	4
SEZIONE I.....	4
NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO.....	4
-Art.6-.....	4
I rifiuti.....	4
-Art.7-.....	4
Abbandono dei rifiuti.....	4
-Art.8-.....	5
Obbligo di tenere puliti i terreni non occupati da fabbricati.....	5
-Art.9-.....	5
Vigilanza e sanzioni.....	5
SEZIONE II.....	5
TUTELA STRADE.....	5
-Art.10-.....	5
Atti vietati a tutela delle strade.....	5
-Art.11-.....	6
Pulizia fossi e canali.....	6
-Art.12-.....	7
Disposizioni sul verde privato.....	7
-Art.13-.....	7
Confini dei piantamenti.....	7
-Art.14-.....	9
Sgombero neve.....	9
TITOLO III.....	10
SALVAGUARDIA DELL'AMBIENTE RURALE.....	10
SEZIONE I.....	10
DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI TUTELA E SICUREZZA FORESTALE.....	10
E DI TUTELA DELLA PROPRIETA' AGRICOLA.....	10
-Art.15-.....	10
Accensione fuochi.....	10
Divieto.....	10
Deroghe.....	10
Modalità.....	10
-Art.16-.....	11
Nel periodo di grave pericolosità.....	11
-Art.17-.....	11
Ulteriori divieti per i boschi distrutti o danneggiati dal fuoco.....	11
-Art.18-.....	11
Sanzioni.....	11
-Art.19-.....	11
Fuoristrada.....	11
-Art.20-.....	12
Recupero aree degradate.....	12
-Art.21-.....	12
Tutela della Proprietà Agricola e Salvaguardia delle Aree Rurali.....	12

-Art.22-	12
Salvaguardia delle aree rurali	12
-Art.23-	12
Salvaguardia equilibrio Ambientale	12
-Art.24-	13
Sanzioni	13
-Art.25-	13
Presenza di animali agricoli nell'abitato e nel territorio comunale	13
-Art.26-	13
Presenza animali nel territorio comunale (mandrie)	13
-Art.27-	14
Autorizzazione alla detenzione di animali agricoli nell'abitato	14
-Art. 28-	14
Trasporto del letame	14
-Art.29-	14
Spargimento di liquami	14
-Art.30-	15
Utilizzo dei diserbanti	15
-Art.31-	15
Gli insetticidi	15
-Art.32	15
La nottua e la piralide	15
-Art.33	15
-Art.34-	16
Le esche avvelenate	16
-Art.35-	16
Lotta biologica alle zanzare	16
SEZIONE II	17
TUTELA DELLA FLORA	17
-Art.36-	17
Tutela della flora spontanea	17
Eccezioni	17
Raccolta dei prodotti di sottobosco	17
-Art.37-	18
La raccolta dei funghi	18
Eccezioni	18
Limiti quantitativi	18
Modalità di raccolta	18
Vigilanza	18
Sanzioni amministrative	18
TITOLO IV	19
PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI	19
SEZIONE I	19
TUTELA DEGLI ANIMALI	19
-Art.38-	19
Tutela degli animali domestici	19
-Art.39-	19
Mantenimento dei cani	19
-Art.40-	20
Soppressione eutanasia	20
-Art.41-	20
Prevenzione e controllo del randagismo	20
-Art.42-	20
Randagismo Felino	20
-Art.43-	21
Vigilanza	21
-Art.44-	21
Sanzioni	21
SEZIONE II	22

SEZIONE II.....	22
TUTELA DELLA FAUNA SELVATICA.....	22
TITOLO V.....	22
TUTELA DELLE ACQUE.....	22
-Art. 45-.....	22
<i>Tutela delle acque</i>	22
-Art. 46-.....	22
<i>Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee</i>	22
-Art. 47-.....	23
<i>Uso domestico delle acque sotterranee</i>	23
-Art. 48-.....	23
<i>Estrazione e utilizzazione delle acque sorgive e di falda freatica</i>	23
<i>per usi diversi da quelli domestici</i>	23
<i>Utilizzazione</i>	23
-Art. 49-.....	23
<i>Ricerca estrazione e utilizzazione acque da falde in pressione</i>	23
-Art. 50-.....	23
<i>Disposizioni per titolari di pozzi</i>	23
-Art. 51-.....	23
<i>Vigilanza</i>	23
-Art. 52-.....	24
<i>Esercizio della pesca</i>	24
TITOLO VI.....	25
IMPRENDITORE AGRICOLO.....	25
-Art. 53-.....	25
<i>Riconoscimento qualifica imprenditore agricolo</i>	25
-Art. 54-.....	26
<i>Disposizioni per l'esercizio di attività agrituristiche</i>	26
TITOLO VII.....	27
DISPOSIZIONI FINALI.....	27
-Art. 55-.....	27
<i>Piano Stralcio delle Fasce Fluviali</i>	27
-Art. 56-.....	27
<i>Norme abrogate</i>	27
-Art. 57-.....	27
<i>Pubblicità del Regolamento</i>	27
-Art. 58-.....	27
<i>Entrata in vigore del Regolamento</i>	27
-Art. 59-.....	27
<i>Casi non previsti dal seguente Regolamento</i>	27